

STATUTO APAP VICENZA

Titolo I
Costituzione, denominazione,
sede, durata, scopi

Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata

- I. L'Associazione Provinciale Artigiani Pensionati (A.P.A.P.) è retta dal presente Statuto.
- II. L'Associazione ha sede in Vicenza.
- III. L'attività dell'Associazione ha avuto inizio il 9 novembre 1993; non viene fissato alcun limite alla sua durata.
- IV. L'Associazione aderisce alla Confartigianato Imprese tramite l'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati (A.N.A.P.), della quale costituisce il Gruppo Territoriale provinciale di Vicenza, organizzato presso la Confartigianato di Vicenza.

Art. 2 - Scopi

- I. L'APAP è un'organizzazione sindacale plurisetoriale senza finalità di lucro, ispirata dai valori della giustizia e della solidarietà, che persegue le finalità espresse nello Statuto ANAP e, in particolare, nel proprio ambito territoriale si propone di:
 - a) rappresentare, tutelare, difendere e rappresentare gli anziani ed i pensionati, anche attraverso l'attivazione e l'erogazione di specifici servizi;
 - b) studiare e aiutare a definire soluzioni a problemi sindacali, assistenziali, previdenziali, fiscali, economici, tecnici e sociali attinenti la categoria rappresentata;
 - c) promuovere iniziative di carattere ricreativo, culturale, sindacale e comunque ritenute utili per la categoria;
 - d) favorire le finalità espresse nello Statuto ANAP.
- II. Per conseguire le suddette finalità a livello territoriale l'Associazione può aderire ad altri enti, organismi e federazioni, previo consenso dell'ANAP. Rimangono fermi e confermati i rapporti di adesione stabiliti precedentemente al 1999.

Titolo II
Soci, diritti e obblighi

Art. 3 - Soci

- Fanno parte dell'APAP in qualità di associati tutti gli artigiani pensionati e gli altri pensionati aderenti al Gruppo Territoriale provinciale di Vicenza dell'ANAP, secondo le regole stabilite dallo Statuto dell'ANAP.

Art. 4 - Rapporto Associativo

- I. La domanda di ammissione al Gruppo Territoriale provinciale di Vicenza dell'ANAP comporta automaticamente domanda di iscrizione all'APAP e contiene la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto e del Regolamento, nonché le decisioni assunte dagli Organi APAP, in conformità con le previsioni dello Statuto e del Regolamento ANAP.
- II. Spetta alla Giunta, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, di esaminare le domande di ammissione ad associato e trasmetterle all'ANAP, con il proprio parere obbligatorio.
- III. Una volta accolta la domanda di ammissione all'ANAP, si intende perfezionata anche l'adesione all'APAP.

IV. La mancata ammissione all'ANAP preclude l'iscrizione all'APAP.

Art. 5 - Diritti sociali

- I. I. L'esercizio dei diritti sociali spetta a tutti gli associati regolarmente iscritti.
- II. II. Gli associati hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi di APAP secondo le condizioni e modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento.
- III. III. Tutti gli associati potranno prendere visione dei bilanci annuali di APAP nelle modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 6 - Doveri sociali

Ogni iscritto è obbligato ad osservare il presente Statuto, il Regolamento, le decisioni assunte dagli Organi dell'APAP, nonché lo Statuto ed il Regolamento ANAP.

Art. 7 - Cessazione della qualifica di socio

- I. Il rapporto di adesione all'APAP e, quindi, al Gruppo Territoriale provinciale di Vicenza dell'ANAP cessa:
 - a) per il mancato versamento del contributo associativo ANAP secondo le modalità stabilite nel Regolamento d'attuazione dello Statuto di ANAP;
 - b) per recesso dell'associato, avente effetto immediato, fermo restando l'obbligo di versamento del contributo associativo come previsto dal Regolamento d'attuazione dello Statuto di ANAP;
 - c) in caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'appartenenza ad ANAP;
 - d) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo dell'ANAP, su proposta della Giunta Esecutiva dell'ANAP, previo obbligatorio parere della Giunta Esecutiva dell'APAP, da comunicarsi entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, altrimenti si intenderà positivo a tutti gli effetti.
- II. Il provvedimento di espulsione deve essere motivato da grave inadempienza rispetto agli obblighi assunti a norma del presente Statuto ovvero dall'assunzione da parte dell'associato di comportamenti che siano in grave contrasto con le finalità istitutive dell'ANAP o che comunque costituiscano motivo di grave pregiudizio morale o materiale anche agli interessi tutelati dall'APAP a livello territoriale e dall'ANAP a livello nazionale.
- III. La decisione dell'espulsione va comunicata per iscritto all'associato, unitamente alle motivazioni esposte nella delibera, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno o altro mezzo che ne attesti la ricezione. L'espulsione ha effetto per l'associato con decorrenza dalla ricezione di detta comunicazione.
- IV. Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di espulsione è consentito all'associato espulso di proporre ricorso scritto, da trasmettersi a mezzo raccomandata (facendo fede la data di ricevimento), al Collegio dei Probiviri dell'ANAP, che deciderà in maniera inappellabile entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso. Il reclamo così proposto non ha effetto sospensivo.
- V. Per effetto dell'espulsione, il contributo associativo versato dagli associati espulsi individualmente per l'annualità in corso rimane acquisito dall'ANAP, essendo escluso ogni forma di rimborso di detto contributo.
- VI. La perdita di qualifica di associato comporta la decadenza automatica dalla titolarità di cariche nell'APAP e nell'ANAP nonché dagli incarichi di rappresentanza esterna.

Titolo III
Organi Sociali

Art. 8 - Organi sociali

- I. Sono organi dell'APAP:
 - a) l'Assemblea
 - b) il Consiglio Direttivo
 - c) la Giunta Esecutiva
 - d) il Presidente
 - e) il Collegio dei Revisori
 - f) il Collegio dei Proviviri.
- II. Le modalità di funzionamento degli Organi sociali sono stabilite oltre che dal presente Statuto anche dal Regolamento.

Art. 9 - Assemblea in sede ordinaria ed in sede straordinaria

- I. L'Assemblea è composta dagli associati.
- II. Ha diritto di voto nell'ambito dell'Assemblea l'associato avente i requisiti previsti dall'art. 3.
- III. Ogni associato ha diritto ad un voto.
- IV. E' consentito il rilascio di delega soltanto ad un altro associato e non è consentito di avere più di una delega per ciascuna assemblea.
- V. L'Assemblea viene convocata dal Presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno, di norma in sede ordinaria, una volta all'anno e, in sede straordinaria, ogni qual volta lo stesso Presidente, sentito il Consiglio Direttivo di APAP, lo ritenga necessario.
- VI. L'Assemblea viene convocata, nel rispetto delle norme vigenti, mediante una delle seguenti modalità:
 - a. lettera di convocazione inviata, anche a mezzo e-mail, a ciascun associato, contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'ordine del giorno da trattare;
 - b. avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'ordine del giorno da trattare, da pubblicarsi sugli organi di stampa dell'Associazione o su "Il Giornale di Vicenza".
- VII. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza o indisponibilità dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
- VIII. L'Assemblea può riunirsi in sede ordinaria o in sede straordinaria; in sede straordinaria l'Assemblea delibera in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea:

 - a. In sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno degli associati con diritto di voto. Trascorsa un'ora, da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si intende validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera sempre a maggioranza degli intervenuti aventi diritto di voto.
 - b. In sede straordinaria, qualunque sia il numero degli associati presenti e sia in prima che in seconda convocazione, essa deve deliberare con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto, salvo per le deliberazioni aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del proprio patrimonio, per le quali è necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

Art. 10 - Compiti dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

- a) deliberare le linee strategiche a medio-lungo termine di carattere politico-sindacale, nel rispetto degli indirizzi politici dell'ANAP a livello nazionale ed in coordinamento con la Confartigianato Vicenza a livello territoriale;
- b) eleggere tra i propri componenti il Consiglio Direttivo;
- c) eleggere il Collegio dei Revisori;
- d) nominare i Probiviri;
- e) deliberare le modifiche dello Statuto di cui all'art. 22;
- f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione di cui all'art. 23.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

- I. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 7 (sette) componenti eletti dall'Assemblea con i criteri e i limiti stabiliti dal Regolamento.
- II. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti eletti dall'Assemblea sono liberamente rieleggibili.
- III. In caso di vacanza di posti, durante il quadriennio, si provvede a cooptazione secondo le norme contenute nel Regolamento.
- IV. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma due volte all'anno.

Art. 12 - Compiti del Consiglio Direttivo

- I. Il Consiglio Direttivo delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- II. In particolare, esso ha i seguenti compiti:
 - a) elegge tra i propri componenti, il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti della Giunta Esecutiva;
 - b) attua le deliberazioni dell'Assemblea Generale;
 - c) definisce le strategie dell'Associazione e ne programma le attività;
 - d) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
 - e) nomina il Coordinatore, con funzioni di responsabile tecnico, d'intesa con Confartigianato Vicenza;
 - f) cura il conseguimento dei fini statutari, in armonia con le delibere dell'Assemblea;
 - g) propone all'Assemblea le modifiche allo Statuto;
 - h) approva il Regolamento, ne cura l'applicazione, vi apporta le modifiche su istanza della Giunta e delibera in ordine allo stesso;
 - i) ratifica le delibere della Giunta Esecutiva concernenti la nomina di rappresentanti di APAP presso enti, commissioni, consulte e federazioni a livello territoriale;
 - j) approva eventuali contributi associativi versati annualmente dagli iscritti, su proposta della Giunta Esecutiva.

Art. 13 - Giunta Esecutiva

- I. La Giunta Esecutiva è composta da:
 - Presidente;
 - Vice Presidente;
 - tre componenti eletti dal Consiglio Direttivo.
- II. La durata in carica dei componenti della Giunta Esecutiva coincide con quella del Consiglio che li ha eletti.
- III. In caso di vacanza dei posti durante il quadriennio, il Consiglio Direttivo procede alla sostituzione dei componenti venuti meno ed i nuovi nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato quadriennale dell'intera Giunta.
- IV. La Giunta è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente.

V. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente.

Art. 14 - Compiti della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva ha i seguenti compiti:

- a) esaminare e trattare tutti i problemi riguardanti l'Associazione ed assumere in caso di urgenza ogni provvedimento necessario;
- b) predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- c) disporre, in circostanze particolari, l'affidamento a terzi di incarichi speciali temporanei;
- d) designare i rappresentanti di APAP presso enti, commissioni, consulte, federazioni e comitati, nel rispetto delle regole stabilite da questi organismi. Le designazioni dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo;
- e) determinare il compenso dei Revisori dei Conti, se professionisti;
- f) proporre al Consiglio Direttivo eventuali contributi associativi versati annualmente dagli iscritti;
- g) proporre al Consiglio Direttivo le modifiche dell'eventuale Regolamento.

Art. 15 - Presidente

- I. Il Presidente rappresenta l'Associazione e sovrintende al suo funzionamento; in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
- II. E' eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni; è rieleggibile una seconda volta, salvo diversa e motivata delibera dei 3/4 dei componenti del Consiglio direttivo.
- III. Sia il Presidente che il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo e durano in carica quattro anni tra gli associati che siano stati iscritti alla Confartigianato per almeno 15 anni; possono essere rieletti al massimo per un secondo mandato, salvo diversa e motivata delibera dei 3/4 dei componenti del Consiglio direttivo.
- IV. Il Presidente, in particolare, ha i seguenti compiti:
 - gestisce ed attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli organi dell'ANAP nazionale;
 - vigila sull'applicazione dei contenuti del presente Statuto;
 - convoca e presiede l'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva;
 - esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, sottoponendo le deliberazioni alla ratifica dei rispettivi Organi nella loro prima riunione immediatamente successiva;
 - può conferire, sentita la Giunta Esecutiva, al Vice Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo, deleghe per singole materie e per le iniziative che richiedono particolare impegno e competenze;
 - propone al Consiglio Direttivo la nomina o la revoca del Coordinatore provinciale, di concerto con Confartigianato Vicenza.

Art. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti

- I. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi, eletti anche al di fuori degli associati, uno dei quali scelto tra gli iscritti all'Albo nazionale dei Revisori Legali dei Conti, e due supplenti, nominati dal Consiglio Direttivo anche al di fuori dei soci, su segnalazione della Giunta Esecutiva; essi rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- II. Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti il compito di esaminare periodicamente i libri ed i documenti contabili e lo stato della cassa; di vigilare sull'andamento della gestione economica e finanziaria di APAP e di riferire agli Organi competenti, formulando regolare relazione alla presentazione del bilancio consuntivo.

- III. Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove lo impongano gravi difficoltà amministrative o finanziarie, può chiedere la convocazione del Consiglio Direttivo dell'APAP.

Art. 17 - Collegio dei Probiviri

- I. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea Generale tra gli associati che non ricoprono altre cariche nell'ambito dell'APAP.
- II. Nei limiti consentiti dalla legge e fermo restando il diritto di ciascun associato agli organi nazionali dell'ANAP o direttamente all'Autorità Giudiziaria, il Collegio dei Probiviri ha il compito di tentare la composizione di ogni controversia che dovesse insorgere tra gli associati per questioni associative, o fra questi e l'Associazione, che non fosse possibile risolvere con intervento degli Organi esecutivi.
- III. Il Collegio dei Probiviri decide sull'esistenza di cause di incompatibilità previste dal presente Statuto.
- IV. Spetta inoltre ai Probiviri di esprimere, su richiesta di altri organi, pareri sull'interpretazione dello Statuto e del Regolamento dell'APAP.
- V. Il mandato del Collegio dei Probiviri dura un quadriennio e viene a scadere insieme ai mandati degli altri Organi statutari.

Titolo IV

Disposizioni generali sulle cariche sociali e incompatibilità

Art. 18 - Elettorato attivo e passivo

- I. Il nuovo associato diventa titolare del diritto di voto (elettorato attivo) solo dopo che sia trascorso almeno un anno solare dalla sua iscrizione all'associazione.
- II. Il nuovo associato, a meno che non abbia ricoperto per almeno un quadriennio cariche elettive nell'ambito territoriale della Confartigianato, non potrà essere eletto ad una carica all'interno dell'APAP (elettorato passivo) prima che siano trascorsi almeno due anni solari consecutivi dalla sua iscrizione all'associazione.

Art.19 - Incompatibilità

- I. La carica di Presidente è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente Confederale, Presidente di Federazione Regionale, Presidente di Associazione Territoriale di Confartigianato.
- II. Nel caso di permanenza nella carica che produce l'incompatibilità di cui al precedente paragrafo, una volta trascorso il termine di tre mesi dall'elezione, su istanza di qualsiasi interessato si riunisce il Collegio dei Probiviri per dichiarare la decadenza dell'eletto dalla carica assunta. Una volta pronunciata la decadenza si procede alla sostituzione.

Titolo V

Amministrazione e patrimonio sociale

Art. 20 - Patrimonio e gestione delle risorse

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) gli eventuali contributi associativi versati annualmente dagli iscritti, nella misura stabilita dagli Organi dell'ANAP;
- b) i contributi effettuati da terzi ovvero dagli stessi associati;
- c) i beni mobili ed immobili che per acquisto, lasciti, donazioni, o comunque per altre cause, divengano proprietà dell'APAP;
- d) eventuali avanzi delle gestioni annuali.

Art. 21 - Bilanci

- I. L'esercizio di APAP si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- II. Il bilancio consuntivo deve fedelmente rispecchiare l'andamento della gestione economico-finanziaria e sociale di APAP. Tale bilancio, adottato dalla Giunta Esecutiva, corredato da una apposita relazione della stessa e da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e trasmesso all'ANAP.
- III. Il bilancio preventivo, redatto a cura della Giunta Esecutiva e corredato da apposita relazione della stessa, dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente e trasmesso all'ANAP.
- IV. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, con gli eventuali allegati, devono restare a disposizione degli associati presso la sede sociale durante i quindici giorni antecedenti alla data fissata per la riunione del Consiglio Direttivo che li deve approvare.
- V. I bilanci consuntivi verranno approvati, in coincidenza con il rinnovo delle cariche, dal Consiglio Direttivo uscente.
- VI. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante la vita di APAP, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Titolo VI

Modifiche statutarie e scioglimento di APAP

Art. 22 - Modifiche allo Statuto

- I. Ai sensi dell'art. 12, lettera g) del presente Statuto, il Consiglio Direttivo propone le modifiche da apportare allo Statuto, che devono essere approvate dall'Assemblea in sede straordinaria.

Art. 23 – Scioglimento

- I. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea in sede straordinaria con le maggioranze sopra previste all'art. 9.

Art. 24 - Norma di rinvio

- I. Le norme del presente Statuto sono integrate, per la loro applicazione, dalle norme del Regolamento dell'APAP.
- II. In ogni caso, le norme statutarie e regolamentari dell'APAP non potranno essere in contrasto con le norme statutarie e regolamentari che disciplinano l'ANAP nazionale. Qualora intervengano modifiche nello Statuto o nel Regolamento di ANAP, il Consiglio Direttivo interverrà per proporre l'aggiornamento delle proprie regole statutarie da approvare ai sensi dell'art. 22 del presente Statuto ovvero apporgerà le necessarie modifiche al Regolamento.
- III. Per quanto non previsto nelle normative statutarie e regolamentari sopra richiamate, si applicano le norme di Legge ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to: COGO GINO ANTONIO

F.to: GIUSEPPE MURARO NOTAIO (L.S.)